

**VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**  
**N. 14 DEL 29.06.2021**

Il giorno 29 giugno 2021 i sottoscritti Dott.ssa Gabriella Nardelli, Presidente, Dott. Enrico Ferraro e Dott. Salvatore Corrado, Revisori, in videoconferenza, procedono all'esame, iniziato già nei giorni precedenti, della documentazione relativa al Regolamento sull'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Collegio dei Revisori**

- esaminata la documentazione utile e necessaria, ricevuta via *mail*, in data 18.06.2021;
- preso atto che si tratta dell'approvazione di *modifiche e integrazioni* al Regolamento TARI, al fine di adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs. n. 116/2020 (c.d. Decreto Rifiuti), che ha recepito le Direttive comunitarie nn. 2018/851 e 2018/852 in materia di rifiuti, imballaggi e rifiuti da imballaggio di cui al c.d. “Pacchetto Economia Circolare”;
- viste:
  - la proposta di delibera della Giunta comunale avente a oggetto “*Regolamento sull'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Integrazioni e modifiche relative ad adeguamento del regolamento, alle disposizioni del D. Lgs n. 116/2020. Approvazione*”;
  - le modifiche circa la soppressione del potere affidato ai comuni di assimilare, qualitativamente e quantitativamente, attraverso il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti, i rifiuti speciali prodotti dalle attività economiche, nonché dalla facoltà riconosciuta a queste ultime di conferire i rifiuti urbani a soggetto gestore diverso da quello pubblico (nel caso di specie al COVAR-14); tale soppressione del potere di assimilazione dei comuni è consequenziale all'introduzione della lett. b)-ter al comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs.152/2006 che, a valere dal 1° gennaio 2021 qualifica come “urbani” in quanto «*simili per natura e composizione ai rifiuti domestici*» i materiali indicati nell'allegato L-*quater* alla Parte IV del D.Lgs.152/2006 recante «*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*», a condizione che gli stessi provengano dall'attività svolta dalle categorie enumerate nell'allegato L-*quinquies*;
  - la sentenza della Corte di Cassazione n. 17434 del 17 luglio 2013 che ha confermato la tassazione dei parcheggi, a prescindere da eventuali rapporti contrattuali e affidamenti in gestione, in quanto trattasi di aree frequentate da persone e quindi in via presuntiva produttive di rifiuti;
  - la sentenza della Corte di Cassazione n. 8908 dell'11 aprile 2018, che ha chiarito che

il vincolo di destinazione “ad uso pubblico” del parcheggio non giustifica l'esonero dal pagamento del tributo, ribadendo che ciò che rileva è la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi e dalla destinazione funzionale dell'immobile;

- richiamati:
  - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
  - l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
  - il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 e, in particolare, l'art. 30, comma 5, che prevede che “[...] i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021 [...]”;
- tenuto conto:
  - di quanto sin qui esposto e riportato;
  - dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ritenuto che:
  - quanto riportato nel nuovo regolamento appare in linea con la normativa vigente;

#### **e s p r i m e**

parere favorevole all'approvazione del nuovo regolamento TARI del Comune di Nichelino.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

(Gabriella Nardelli)

.....  
(Salvatore Corrado)

.....  
(Enrico Ferraro)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)